SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1988, n. 382.

Contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle università non statali, per il corrente anno, adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri connessi all'inquadramento del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1988, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Università		Importo
Libera università commerciale «Bocconi» di Milano	L.	10.872.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	»	55.727.000.000
Libera università degli studi di Urbino	»	44.330.000.000
Libera università internazionale di studi sociali di Roma	»	6.331.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	»	4.631.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	»	4.216.000.000
Libero istituto universitario di magistero di Catania	»	3.146.000.000
Libero istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	»	737.000.000
	L.	130.000.000.000

Art. 2.

1. All'onere di lire 130 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 1

88G0453

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1988, n. 383.

Provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese ad assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il Ministro, per il funzionamento degli uffici di sua diretta collaborazione, è autorizzato ad avvalersi, nel limite di centocinquanta unità, di personale delle varie carriere o profili professionali dipendente dall'ente «Ferrovie dello Stato» e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 non può procedersi alla copertura, entro il limite di centocinquanta unità, dei posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che si rendano successivamente vacanti, nelle carriere o nei profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti corrispondente a quelli del personale di cui al citato comma 1. Il divieto non si applica per i posti per i quali sia stato bandito il concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale in servizio presso gli enti di appartenenza e ad esso è applicabile la normativa prevista dall'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

2. Gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale. Il Ministero dei trasporti provvede a rimborsare annualmente l'onere effettivamente sostenuto.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.710 milioni per l'anno 1988 ed in lire 9.025 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e conseguente integrazione, di pari importo, al capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 2

88G0457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1988.

Prelevamento di L. 6.253.608.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 6.253.608.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1105. — Manutenzione, ecc.	L.	250.000.000
Cap. 1106. — Spese riservate, ecc.	»	300.000.000
Cap. 1108. — Manutenzione, ecc.	»	200.000.000
Cap. 2396. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000
Cap. 3597. — Fitto di locali, ecc.	»	1.200.000.000
Cap. 4032. — Spese di rappresentanza	»	20.000.000
Cap. 5051. — Indennità, ecc.	»	30.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3858. — Manutenzione, ecc.	»	350.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1020. — Indennità, ecc.	»	18.000.000
Cap. 1156. — Manutenzione, ecc.	»	50.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	1.000.000.000
Cap. 3035. — Fitto della sede, ecc.	»	100.966.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato, ecc.	»	500.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1021. — Indennità, ecc.	L.	300.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1551. — Acquisto, ecc.	»	100.000.000
Cap. 2005. — Indennità, ecc.	»	50.000.000
Cap. 2070. — Spese di rappresentanza	»	6.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1102. — Spese di rappresentanza	»	10.000.000
Cap. 4044. — Fitto di locali, ecc.	»	366.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 4572. — Somma da versare al fondo, ecc.	»	810.142.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	»	85.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	16.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	110.000.000
Cap. 1020. — Indennità, ecc.	»	10.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc.	»	180.000.000
Cap. 1083. — Spese di rappresentanza	»	84.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1101. — Manutenzione, ecc.	»	30.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	»	16.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	12.500.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc.	»	29.000.000
Totale complessivo	L.	6.253.608.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 364

88A3556

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 giugno 1987 e la successiva modificazione del 15 dicembre 1987 della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 28 marzo 1988, n. 821298, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa n. 232: di assicurazione mista immediata a premio annuo rivalutabile;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla suddetta tariffa n. 232.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3558

DECRETO 28 luglio 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di alcune clausole di adeguamento annuo volontario del premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 novembre 1986 e le successive integrazioni e modificazioni in data 25 giugno 1987, 18 dicembre 1987 e 8 marzo 1988 della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di alcune clausole di adeguamento annuo volontario del premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 17 marzo 1988, n. 821169, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza ed alcune clausole di adeguamento annuo volontario del premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa n. 238: assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione garantita espressa in E.C.U. (Unità di conto europea). I tassi di premio adottati sono quelli della tariffa n. 230 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa n. 238;

3) clausola di adeguamento annuo volontario del premio da applicare ai contratti di assicurazione collegati alle gestioni Press, Press ECU e Fondo SAI;

4) clausola di adeguamento annuo volontario del premio da applicare ai contratti di assicurazione di rendita collegati alla gestione Press.

Per i contratti emessi nella sopracitata tariffa n. 238 - mista a premio annuo costante con prestazione garantita espressa in E.C.U. la società dovrà disporre per l'intero periodo contrattuale di attività a copertura espresse in E.C.U. (Unità di conto europea).

Art. 2.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3559

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nei giorni 5 e 8 luglio 1988 è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 5 LUGLIO 1988

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Brescia;

ufficio del registro di Bergamo;

ufficio provinciale I.V.A. di Bergamo.

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano;

ufficio del registro di Poggibonsi;

ufficio del registro di Siena;

ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;

ufficio del registro di Massa Marittima;

ufficio provinciale I.V.A. di Pisa;

ufficio del registro di Pisa;

ufficio provinciale I.V.A. di Livorno.

IN DATA 8 LUGLIO 1988

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine;

ufficio del registro atti civili di Trieste;

ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste;

ufficio del registro di Pordenone;

ufficio del registro di Maniago.

Regione Piemonte:

ufficio del registro atti giudiziari di Torino;

ufficio del registro di Asti;

ufficio del registro di Cuneo.

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni di Genova.

Regione Lazio:

ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia;

ufficio del registro di Latina;

ufficio provinciale I.V.A. di Viterbo;

ufficio del registro di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3546

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1988), **coordinato con la legge di conversione 5 agosto 1988, n. 321** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 6 agosto 1988), **recante: «Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985 *(a)*, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 885 miliardi per l'anno 1988, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e alla promozione delle fonti alternative e del risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alla fusione nucleare.

2. Sono sospese le attività di realizzazione dell'impianto PEC e della relativa fornitura del combustibile e risolti i relativi contratti, ponendo in conservazione le opere e i manufatti fino ad oggi realizzati; vanno altresì rivisti gli accordi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori a neutroni veloci incluso il ciclo del combustibile ed i relativi contratti, avviando la fase di progressiva chiusura delle attività nel settore.

3. Gli oneri derivanti dalla sospensione di tali attività saranno nel 1988 a carico del bilancio dell'ENEA.

(a) La delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, riguardante il piano quinquennale 1985-89 del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*bis*.

1. *L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere tredici unità lavorative dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla Fabbricazioni nucleari S.p.a. già operanti presso il centro ENEA-IFEC di Saluggia. All'onere relativo, stimato in 475 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

88A3348

Testo del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988), **coordinato con la legge di conversione 1° agosto 1988, n. 314** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 5 agosto 1988), **recante: «Disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Al fine di consentire, nell'intero territorio nazionale la regolare conclusione dell'anno scolastico *1987-1988*, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvarranno della eventuale collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali.

3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico.

4. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse.

6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento del capo di istituto.

7-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

88A3349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 158ª seduta pubblica per mercoledì 7 settembre 1988 alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

88A3585

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 184, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Achille Catalani è stato nominato commissario del Governo nella provincia di Trento a decorrere dal 1° febbraio 1988.

88A3561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 20 presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 20 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3528

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie infettive.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

giacimenti minerari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3562

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

tecnologie speciali;
trazione elettrica;
fisica I.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

grammatica greca e latina;
lingua e letteratura spagnola.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

progettazione architettonica I annualità;
disegno e rilievo;
tipologia strutturale;
storia dell'architettura I annualità;
pianificazione del territorio;
storia dell'architettura I annualità;
fisica tecnica ed impianti;
estimo ed esercizio professionale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

chimica macromolecolare.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della musica contemporanea;
storia del cinema.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3563

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1988-89:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica):

elettrotecnica;
difesa e conservazione del suolo.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

disegno;
elettrotecnica;
scienza delle costruzioni.

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

costruzioni di macchine;
misure meccaniche termiche;
macchine e impianti industrie alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3564

MINISTERO DEL TESORO

N. 167

Corso dei cambi del 29 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,450	1386,450	1386,50	1386,450	1386,45	1386,47	1386,500	1386,450	1386,450	1386,45
Marco germanico	742,700	742,700	743 —	742,700	742,70	742,70	742,700	742,700	742,700	742,70
Franco francese	218,840	218,840	219,10	218,840	218,84	218,82	218,810	218,840	218,840	218,85
Fiorino olandese	657,700	657,700	658,20	657,700	657,70	657,77	657,850	657,700	657,700	657,70
Franco belga	35,405	35,405	35,42	35,405	35,405	35,41	35,415	35,405	35,405	35,40
Lira sterlina	2337 —	2337 —	2337 —	2337 —	2337 —	2337,25	2337,500	2337 —	2337 —	2337 —
Lira irlandese	1988,100	1988,100	1989 —	1988,100	1988,10	1988,10	1988,100	1988,100	1988,100	—
Corona danese	193,240	193,240	193,30	193,240	193,24	193,24	193,250	193,240	193,240	193,25
Dracma	9,189	9,189	9,20	9,189	—	—	9,188	9,189	9,189	—
E.C.U.	1540,650	1540,650	1541 —	1540,650	1540,65	1540,67	1540,700	1540,650	1540,650	1540,65
Dollaro canadese	1119,550	1119,550	1119,75	1119,550	1119,55	1119,55	1119,550	1119,550	1119,550	1119,55
Yen giapponese	10,335	10,335	10,33	10,335	10,335	10,33	10,328	10,335	10,335	10,33
Franco svizzero	880,320	880,320	880,60	880,320	880,32	880,31	880,300	880,320	880,320	880,32
Scellino austriaco	105,566	105,566	105,60	105,566	105,566	105,57	105,580	105,566	105,566	105,56
Corona norvegese	201,010	201,010	201 —	201,010	201,010	200,99	200,970	201,010	201,010	201 —
Corona svedese	215,060	215,060	215 —	215,060	215,060	215,08	215,100	215,060	215,060	215,06
FIM	312,610	312,610	312,65	312,610	312,610	312,68	312,750	312,610	312,610	—
Escudo portoghese	9,035	9,035	9,05	9,035	9,035	9,03	9,040	9,035	9,035	9,03
Peseta spagnola	11,178	11,178	11,20	11,178	11,178	11,18	11,185	11,178	11,178	11,16
Dollaro australiano	1122,150	1122,150	1124 —	1122,150	1122,150	1122,27	1122,400	1122,150	1122,150	1122,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386,475
Marco germanico	742,700
Franco francese	218,825
Fiorino olandese	657,775
Franco belga	35,410
Lira sterlina	2337,250
Lira irlandese	1988,100
Corona danese	193,245
Dracma	9,188
E.C.U.	1540,670
Dollaro canadese	1119,550
Yen giapponese	10,331
Franco svizzero	880,310
Scellino austriaco	105,573
Corona norvegese	200,990
Corona svedese	215,080
FIM	312,680
Escudo portoghese	9,037
Peseta spagnola	11,181
Dollaro australiano	1122,275

Media dei titoli del 29 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,750
» » » 22- 6-1987/91	83,925
» » » 18- 3-1987/94	72,300
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100 —
» » » » 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	102 —
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,950
» » » » 18-12-1985/90	99,775
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,925
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,500
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,325
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	97,950
» » » » 19- 8-1987/92	98,150
» » » » 1-11-1987/92	97,650
» » » » 1-12-1987/92	97,750
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	96,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,875
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,250
» » » » 1- 1-1988/93	97,375
» » » » 1- 2-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1985/95	98,025
» » » » 1- 3-1985/95	94,100
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,425
» » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » 1- 8-1985/95	94,625
» » » » 1- 9-1985/95	94,600
» » » » 1-10-1985/95	94,625
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,200
» » » » 1- 1-1986/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,700
» » » » 1- 4-1986/96	94,275
» » » » 1- 5-1986/96	94,175
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,175
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,250
» » » » 1-11-1986/96	94,625
» » » » 1-12-1986/96	95,250
» » » » 1- 1-1987/97	95,900
» » » » 1- 2-1987/97	95,375
» » » » 18- 2-1987/97	95,375
» » » » 1- 3-1987/97	95,050
» » » » 1- 4-1987/97	94,425
» » » » 1- 5-1987/97	94,250
» » » » 1- 6-1987/97	94,075
» » » » 1- 7-1987/97	94 —
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,200
» » » 12,50% 1-11-1988	100,625
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,575
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,775
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,125
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,975
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,900
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,225
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,375
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,850
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,250
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,800
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,650
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,825
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,900
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,200
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,575
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	108,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,800
» » » » 1985/93 9,60%	104,050
» » » » 1985/93 9,75%	104,750
» » » » 1985/93 9,00%	102,400
» » » » 1985/93 8,75%	102,525
» » » » 1986/94 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 6,90%	94,300
» » » » 1987/94 7,75%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29088

MINISTERO DEL TESORO

N. 168

Corso dei cambi del 30 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1390,250	1390,250	1390,20	1390,250	1390,250	1390,25	1390,250	1390.250	1390.250	1390,25
Marco germanico	742,770	742,770	743 —	742,770	742.770	742,76	742.750	742,770	742.770	742,76
Franco francese	218,800	218,800	219 —	218,800	218,800	218,81	218,820	218,800	218,800	218.80
Fiorino olandese	657,850	657,850	658 —	657,850	657,850	657,85	657,860	657,850	657,850	657,85
Franco belga	35,421	35,421	35,435	35,421	35,421	35,42	35,420	35,421	35,421	35,42
Lira sterlina	2346,250	2346,250	2341,25	2346,250	2346,250	2346,12	2346 —	2346,250	2346,250	2346,25
Lira irlandese	1987,550	1987,550	1989 —	1987,550	1987,550	1987,52	1987,500	1987,550	1987,550	—
Corona danese	193,130	193,130	193,10	193,130	193.130	193,14	193,150	193,130	193.130	193,12
Dracma	9,195	9,195	9,20	9,195	—	—	9,195	9,195	9.195	—
E.C.U.	1541,550	1541,550	1541,75	1541,550	1541,550	1541,55	1541,550	1541,550	1541,550	1541,55
Dollaro canadese	1120,800	1120.800	1121 —	1120,800	1120,800	1120,70	1120.600	1120,800	1120,800	1120.80
Yen giapponese	10,344	10,344	10,35	10,344	10,344	10,34	10,339	10,344	10.344	10,34
Franco svizzero	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —
Scellino austriaco	105,570	105,570	105,60	105,570	105,570	105,57	105,580	105,570	105,570	105,57
Corona norvegese	200,990	200,990	201,10	200,990	200,990	201,03	201,080	200,990	200,990	200,99
Corona svedese	215 —	215 —	215,10	215 —	215 —	214,96	214,920	215 —	215 —	215 —
FIM	312,710	312,710	312,80	312,710	312,710	312,78	312,850	312,710	312,710	—
Escudo portoghese	9,039	9,039	9,05	9,039	9,039	9,04	9,060	9,039	9,039	9,03
Peseta spagnola	11,212	11,212	11,215	11,212	11,212	11,21	11,220	11,212	11,212	11,21
Dollaro australiano	1117,900	1117,900	1119 —	1117,900	1117,900	1117,95	1118 —	1117,900	1117,900	1117,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1988

Dollaro USA	1390,250	Lira irlandese	1987,525	Scellino austriaco	105,575
Marco germanico	742,760	Corona danese	193,140	Corona norvegese	201,035
Franco francese	218.810	Dracma	9,195	Corona svedese	214,960
Fiorino olandese	657,855	E.C.U.	1541,550	FIM	312,780
Franco belga	35,420	Dollaro canadese	1120,700	Escudo portoghese	9,049
Lira sterlina	2346,125	Yen giapponese	10,341	Peseta spagnola	11,216
		Franco svizzero	881 —	Dollaro australiano	1117,950

Media dei titoli del 30 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,775
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72,300
» » » 21- 4-1987/94	71,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100 —
» » » » 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,075
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,925
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,575
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,525
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	97,900
» » » » 19- 8-1987/92	98,125
» » » » 1-11-1987/92	97,650
» » » » 1-12-1987/92	97,800
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	95 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,875
» » » » 18- 9-1986/93	98,475
» » » » 20-10-1986/93	96,125
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,250
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1985/95	98,075
» » » » 1- 3-1985/95	94,075
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,625
» » » » 1-10-1985/95	94,600
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,250
» » » » 1- 1-1986/96	95,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,275
» » » » 1- 6-1986/96	94,250
» » » » 1- 7-1986/96	94,400
» » » » 1- 8-1986/96	94,150
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,275
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,275
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	95,375
» » » » 18- 2-1987/97	95,325
» » » » 1- 3-1987/97	95,050
» » » » 1- 4-1987/97	94,400
» » » » 1- 5-1987/97	94,250
» » » » 1- 6-1987/97	94,150
» » » » 1- 7-1987/97	93,700
» » » » 1- 8-1987/97	93,750
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,200
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,425
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,800
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,050
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,975
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,850
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,750
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,400
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,125
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,850
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,600
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,800
» » » 9,15% 1- 6-1992	95 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,425
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,450
» » » » 1983/90 11,50%	106,075
» » » » 1984/91 11,25%	108,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,875
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,875
» » » » 1985/93 9,00%	102,550
» » » » 1985/93 8,75%	102,425
» » » » 1986/94 8,75%	102,150
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M30088

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di distinzioni onorifiche

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex generale di brigata dei carabinieri in ausiliaria Musumeci Pietro, nato a Catania il 18 maggio 1920, è incorso, a decorrere dal 5 maggio 1988, nella perdita *de jure* delle distinzioni onorifiche di cui era insignito.

88A3568

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20209.XV.I. del 20 maggio 1988, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli artifici pirotecnici, prodotti nella Repubblica popolare cinese, qui di seguito riportati:

1) Multiflash (d.o. crackling chrysanthemum);
2) Tanto colori (d.o. coloured flower).

88A3567

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 1° agosto 1988, n. 348, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1988». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1988).

Nella tabella n. 3, allegata alla legge citata in epigrafe, tabella riguardante lo stato di previsione del Ministero delle finanze, in corrispondenza del capitolo n. 5474 — Importo differenziale tra le somme riscosse per i servizi svolti dai militari della guardia di finanza, ecc. ... — l'importo dell'ultima colonna, relativo alle «Variazioni all'autorizzazione di cassa», anziché lire: «*849.252.000*», leggasi: «*5.849.252.000*».

88A3584

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100882060) L. 800